

LIQ. CONTR. NO 11-12/2024

N. R.G. 14/2024

Sent. n. 17/2024 pubbl. il 19/03/2024

Rep. n. 22/2024 del 19/03/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. GIUD.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente

dott. Rodolfo Magri

Giudice est.

dott. Natalia Fiorello

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 07.03.2024 da:

BRACCO LUCA e CAPOZZO MARGHERITA, entrambi residenti in Ceva, assistiti dall'avv. L. Canavese, che li rappresenta e difende per procura in atti

per l'apertura della procedura Familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dai debitori e che quindi non appare necessaria la loro audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 07.03.2024, Bracco Luca e Capozzo Margherita hanno avanzato proposta di apertura della procedura familiare di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 66 e 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che i ricorrenti sono debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre



procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debentrici;

- ritenuto che, ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare dei debitori e dei figli minori, comprensivo dell'assegno unico per i figli (pari ad euro 370,00 mensili), dev'essere fissato in complessivi euro 2.400,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

- rilevato che i ricorrenti possiedono due autovetture, che devono essere ricomprese nella liquidazione;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

ritenuto che, essendo i ricorrenti marito e moglie, sussistano i presupposti richiesti dall'art. 66 CCI per l'apertura della procedura familiare;

P.Q.M.

visti gli artt. 66 e 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della procedura familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:

- 1) BRACCO MARCO, nato a Ceva il 07.12.1978,
- 2) CAPOZZO MARGHERITA, nata a Grumo Appula il 16.01.1993, residente in Ceva, Strada Battifollo n. 82;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Rodolfo Magri e Liquidatore l'O.C.C., d.ssa Cristina Cerutti, con studio in Cuneo, via Roma n. 55;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA



la trascrizione della sentenza presso il P.R.A.;  
visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;  
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;  
dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e del loro nucleo familiare in complessivi euro 2.400,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dai debitori;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alle ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 18/03/2024

Il Giudice est.  
dr. Rodolfo Magri

Il Presidente  
d.ssa Roberta Bonaudi

COMUNICAZIONE  
ESEMPLARE  
19 MAR 2024  
AWL CANAVESE LAURA  
D.SSA CRISTINA CERUTI  
P.M. SEDE

IL CANCELLIERE  
Stefano Bonissone

